

COMUNE DI RADICOFANI

Prov. di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI DEI CAPPUCCINI E DI CASTELMORO

Art. 1

FINALITA'

Scopo del presente regolamento è di disciplinare il servizio di distribuzione di acqua potabile per uso familiare e zootecnico dello acquedotto rurale dei Cappuccini (trasferito dal Consorzio di Bonifica della Val di Paglia superiore al Comune di Radicofani) e di Castelmoro.

Art. 2

CONCESSIONARI

La concessione viene accordata su domanda sottoscritta dal proprietario del fondo e nella quale deve essere specificato l'uso che verrà fatto della concessione.

Gli attuali utenti avranno diritto al riconoscimento della concessione della quale già usufruiscono.

Art. 3

MODIFICAZIONI

L'utente non potrà vendere o cedere in tutto e in parte l'acqua ad altri, nè permettere che nella sua presa vengano innestate nuove diramazioni.

Art. 4

SPESE

Tutte le spese relative alla concessione sono a carico dell'utente.

Art. 5

PAGAMENTI

Il pagamento del consumo deve essere effettuato entro trenta giorni

segue art.5

ni dalla notifica dell'importo maturato.

L'incaricato della riscossione è solamente il Tesoriere dell'Ente o l'Esattore qualora venisse emesso un apposito ruolo.

Art.6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni scadono il 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, e si rinnovano tacitamente di anno in anno.

Art.7

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni straordinarie rilasciate ai sensi dell'art.19 in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse.

Art.8

CESSAZIONE

L'utente che non intende rinnovare il godimento della concessione, deve presentare disdetta scritta al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

Art.9

PASSAGGI DI PROPRIETA'

In caso di passaggio di proprietà, il nuovo proprietario subentra nei diritti e nei doveri del concessionario uscente ed è tenuto alla denuncia del trasferimento.

Art.10

ALLACCIAMENTI

L'esecuzione dei lavori di diramazione, nei punti e nei modi prescritti, dovrà essere effettuata dal concessionario previa autorizzazione del Comune e con operai idraulici di fiducia dell'Ente.

Art.11

CONTATORI

La scelta del tipo di contatore è di spettanza del Comune, il

segue art.11

quale provvede alla fornitura dietro pagamento della concessione da parte dell'utente.

La proprietà di detto apparecchio di misura, una volta installato, rimane al Comune.

Art.12

UBICAZIONE DEL CONTATORE

L'utente dovrà avere cura di porre il contatore in apposita nicchia chiusa con sportello a vetro, la cui chiave sarà tenuta dal personale addetto al quale solo aspetta ogni eventuale manovra e la relativa manutenzione.

L'utente, attraverso lo sportello di vetro, dovrà essere in grado di effettuare, in qualunque momento, la lettura al fine di poter regolare i propri consumi.

Art.13

RIAPERTURA DI PRESE

La riapertura di una presa rimasta inattiva per oltre un anno viene considerata come nuova e l'utente dovrà provvedere, a proprie spese, a tutti i lavori che il Comune riterrà di disporre per il regolare ripristino.

Art.14

IMPIANTI INTERNI

Il Comune resta completamente estraneo agli impianti interni comunque diramatisi dopo il contatore.

Art.15

DCVERI DELL'UTENTE

Al momento dell'installazione del contatore dovrà essere applicato, a cura del Comune, un sigillo tra i raccordi di entrata e di uscita ed il contatore medesimo.

L'utente è responsabile dell'integrità sia di detto sigillo che del contatore. La loro eventuale manomissione, non solo sarà ritenuta una infrazione grave per l'applicazione dell'art.21, ma comporterà

segue art.15

anche l'immediata sospensione del flusso dell'acqua.

Art.16

UTENZE

Gli elenchi degli utenti, compilati a cura del Comune, saranno visibili dagli interessati presso gli Uffici del Comune stesso.

Art.17

RECLAMI

Tutti i reclami inerenti il servizio delle prese e la iscrizione a ruolo, debbono essere fatti per iscritto.

Art.18

CONCESSIONI ORDINARIE

Le concessioni ordinarie, a seconda dell'uso che viene fatto del l'acqua, vengono rilasciate:

- 1°) - per uso familiare
- 2°) - per uso familiare e zootecnico.

Il costo al metro cubo dell'acqua verrà determinato di anno in anno dal Consiglio Comunale in base al costo del servizio.

Art.19

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Se non viene arrecato pregiudizio al funzionamento degli acquedotti rurali per lo scopo precipuo per il quale sono stati costruiti e vengono gestiti, e salvo revoche ad insindacabile giudizio del Comune, possono essere concesse, in via provvisoria, delle derivazioni di acqua per uso industriale od altro a chi ne faccia richiesta, esclusa la zona artigianale.

La dotazione idrica, in questi casi, è tassativa e non può essere superata per alcun motivo. Agli eventuali trasgressori saranno applicate le penalità previste dal successivo art.21.

La dotazione idrica di queste concessioni, salvo diversa determinazione del Comune, è limitata al consumo giornaliero massimo di litri cinquecento, e non è ammessa pertanto alcuna compensazione.

Art.20

CONCESSIONI PER LA ZONA ARTIGIANALE

Il Comune, vista l'ubicazione della zona artigianale, attraversata dall'acquedotto dei Cappuccini, può **concedere** allacciamenti alle ditte artigiane esclusivamente per usi domestici ed igienico-sanitari e di servizi antincendio.

Per questi ultimi la presa dovrà essere sigillata a cura del Comune ed usata solo in caso di effettivo bisogno.

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.21.

Art.21

INFRAZIONI

Ogni infrazione che venisse rilevata dal personale addetto alla vigilanza e custodia degli acquedotti rurali dovrà essere oggetto di un verbale circostanziato dei fatti. La contestazione conterrà l'invito al versamento di una somma da £.4.000 a £.1.000.000 in base alla legge 3.3.1934, n.383.

Dalla data del verbale, il concessionario avrà dieci giorni di tempo per far pervenire al Sindaco le proprie contro deduzioni sulla infrazione contestatagli.

In caso di revoca, nessun rimborso o diritto fisso sarà effettuato, per cui il concessionario, qualora quanto dovuto fosse iscritto a ruolo, è tenuto al pagamento anche delle rate non scadute nell'anno in corso.

La morosità è causa di rescissione della concessione.

Art.22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore con il 1° gennaio 1986.

REGIONE TOSCANA

La Sez. decentrata di Siena del C.R.C. sugli Atti degli Enti locali nella seduta del 6.2.1985 ha espresso la seguente decisione n° 2175 controllata senza i libri opposti con deliberazione CC n. 119 del 21.11.85

IL PRESIDENTE

IL LEGGIBILE

COMUNE di RADICOFANI
PROVINCIA DI SIENA

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-2-86
al 28-2-86

Il Messo Comunale

[Signature]